

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 06 marzo 2019.

CIRCOLARE 06/2019

LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

Rif. normativi:

- *articolo 1, comma 368, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);*
- *articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;*
- *circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107;*

Gentile Cliente,

la presente circolare per informarLa della prestazione di lavoro occasionale, una tipologia di contratto con molte applicazioni operative ma dalla disciplina complessa.

Strumenti normativi

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e lavoro accessorio

Per lo svolgimento di attività non continuative e non abituali il nostro ordinamento ha previsto due differenti figure lavorative in base alla tipologia di attività svolta: **il lavoro autonomo occasionale** e **il lavoro accessorio**.

Questi strumenti sono indicati in quelle situazioni in cui si vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico senza ricorrere all'apertura di una partita IVA (con tutti gli adempimenti collegati in materia di IVA e contributi INPS).

Il primo riguarda quei soggetti che svolgono unicamente attività professionali di carattere intellettuale in maniera autonoma, per le quali non è previsto l'obbligo di iscrizione ad albi o elenchi, mentre il secondo è relativo alle attività non abituali ma con un committente nei cui confronti è presente un vincolo di subordinazione.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Caratteristiche generali

Come si può intuire dal paragrafo precedente le attività di lavoro autonomo occasionale presentano caratteristiche di particolare interesse per quei soggetti che, oltre al loro lavoro abituale, hanno intenzione di svolgere attività professionali saltuarie.

La prestazione di lavoro occasionale consiste, in base alla normativa, in una qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. In base alla predetta definizione è quindi possibile individuare le caratteristiche fondamentali di questo strumento:

- **mancanza di continuità e abitualità**, e quindi un'attività che non sia duratura nel tempo bensì sporadica;
- **mancanza di coordinamento**, cioè non svolta all'interno dell'attività tipica del committente;

La presenza di queste caratteristiche fa inevitabilmente ricadere la prestazione all'interno o del lavoro dipendente o del lavoro autonomo.

Il contratto di collaborazione occasionale può essere stipulato verbalmente, anche se è caldamente consigliato un atto scritto, al fine di evitare contestazioni con la controparte, indicando con precisione la **descrizione dell'attività** che verrà svolta, il **compenso (con relative tempistiche)** ed eventuali **clausole accessorie** quali il recesso.

Chi effettua la prestazione occasionale deve consegnare al committente un'apposita **ricevuta** (documento che dovrà essere emesso in formato cartaceo – vedasi allegato alla mail) in cui è necessario indicare:

- i dati personali del committente e del prestatore;
- data e numero progressivo;
- corrispettivo lordo;
- ritenuta (20% del compenso lordo, da applicare solo nei confronti di committenti sostituti d'imposta);
- corrispettivo netto.

Se l'importo della prestazione è superiore ad € 77,47 è necessario applicare una **marca da bollo** di € 2,00 (con data anteriore a quella di emissione della ricevuta).

Aspetti fiscali

Ai fini reddituali i compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono classificati come **redditi diversi** (art. 67 c. 1 lett. L) DPR n. 917/86) e faranno quindi cumulo con tutti gli altri redditi ai fini della tassazione IRPEF.

I soggetti che hanno percepito solo redditi da prestazione occasionale inferiori ad € 4.800 lordi annui sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (**per recuperare le ritenute versate dal committente è però obbligatorio presentarla**).

L'entità dei compensi **non comporta l'obbligo di apertura di partita IVA**, l'elemento rilevante è infatti l'abitualità nel tempo dell'attività professionale; è comunque necessario porre particolare **attenzione** sulla questione e considerare con attenzione le caratteristiche dell'attività che si svolge, per evitare riqualificazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Aspetti previdenziali

Ai fini previdenziali l'iscrizione alla Gestione Separata INPS è prevista soltanto se i compensi lordi annui ricevuti (da tutti i committenti) sono **superiori ad € 5.000**, con relativo obbligo del versamento contributivo sulla quota di reddito eccedente tale soglia.

In caso di superamento della soglia è necessario **iscriversi alla gestione separata** e comunicarlo immediatamente al committente; sulla ricevuta il prestatore troverà applicata la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, mentre i rimanenti 2/3 saranno a carico del committente (in caso di mancata comunicazione i contributi sono interamente a carico del prestatore).

I redditi da lavoro autonomo derivanti da prestazione occasionale, nel limite di € 5.000 complessivi, risultano compatibili con "quota 100".

Prestazioni di lavoro occasionale accessorio

Caratteristiche generali

Gli strumenti a disposizione per coloro che decidono di usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio differiscono in base al soggetto committente:

- per le **persone fisiche** il Libretto Famiglia (per queste categorie di soggetti è stato pensato principalmente per piccoli lavori domestici o assistenza domiciliare);
- per **imprese, professionisti e PA** il contratto di prestazione occasionale PrestO'.

Libretto famiglia

Per le famiglie è previsto un **libretto nominativo prepagato** contenente titoli dal valore unitario di € 10, da consegnare al prestatore d'opera per ogni ora lavorativa, ed acquistabile presso la piattaforma telematica INPS o negli uffici postali.

Restano a carico dell'utilizzatore, per titolo di pagamento, gli oneri contributivi pari a € 1,65 di contributi IVS e € 0,25 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Entro il 3° giorno del mese successivo alla prestazione la famiglia committente deve comunicare all'INPS i dati identificativi del prestatore, il compenso, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione.

PrestO'

Per imprese e professionisti è possibile retribuire prestazioni occasionali o saltuarie di limitata entità attraverso il contratto PrestO'.

E' proibito l'uso della disciplina del lavoro occasionale nei confronti di soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore, da parte di utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per le imprese del settore agricolo con braccianti, imprese dell'edilizia e per l'esecuzione di appalti di opere e servizi.

Il lavoro occasionale accessorio è utilizzabile, per ciascun anno, nel **limite** di:

- € 5.000 per prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- € 5.000 per utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- € 2.500 per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore;

Per a) i titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, b) giovani con meno di venticinque anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico, c) disoccupati che abbiano reso la DID, d) percettori di prestazioni di sostegno del reddito le soglie di cui al paragrafo precedente sono conteggiate prendendo in considerazione il 75% dell'importo pagato, nel limite massimo di 280 ore lavorative annue.

I **buoni per l'utilizzo dello strumento** sono acquistabili sul sito dell'INPS per un valore di € 12,41 lordi, cui corrisponde un'erogazione netta di € 9 per il lavoratore (€ 2,97 di contributi INPS, € 0,32 di contributi INAIL e € 0,12 di oneri gestionali). Il buono deve essere attivato almeno 60 minuti prima della prestazione lavorativa attraverso la piattaforma informativa dell'INPS indicando i dati del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto, la data e l'ora d'inizio e di termine (in caso di prestazione non resa è possibile comunicare la revoca). L'erogazione verrà effettuata direttamente dall'INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

Particolare attenzione deve essere prestata agli aspetti sanzionatori dell'abuso dello strumento: in caso di superamento dei suddetti limiti il rapporto viene automaticamente trasformato da occasionale a tempo pieno e indeterminato, mentre la mancata comunicazione di attivazione del buono prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma tra € 500 e € 2.500 per prestazione lavorativa giornaliera.

Rimborsi spese nelle prestazioni di lavoro occasionale

Rimborso spese anticipate

Come indicato precedentemente, i soggetti che svolgono attività lavorativa occasionale per conto di un committente sono obbligati ad emettere ricevuta per le prestazioni effettuate. Nel caso in cui il prestatore effettui dei pagamenti anticipati per conto del committente nel documento dovrà essere indicato anche tale somma.

L'assoggettamento a ritenuta dipende dalla natura del corrispettivo ricevuto dal prestatore: se si tratta di un rimborso spese insieme al compenso, per entrambi è prevista l'applicazione della ritenuta, se invece il documento riguarda solo un rimborso non è previsto alcun tipo di gravame.

Sul lato pratico si ritengono quindi non assoggettabili a ritenuta i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio se direttamente sostenute dal committente o se rimborsate a posteriori previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Qualora il rimborso ecceda invece lo stretto necessario (al fine di evitare abusi) sarà applicata la ritenuta del 20%.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
